

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6003 del 29/11/2021
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Cento, Località Renazzo (FE) - Via Tassinari, 14 richiesta dall'impresa G.F. IMPIANTI DI FRANCESCHINI FABIO E PELATI GIANLUCA S.N.C. per l'attività di CARPENTERIA METALLICA, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo alle emissioni in atmosfera.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6199 del 29/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 21699/2021/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Cento, Località Renazzo (FE) - Via Tassinari, 14 richiesta dall'impresa **G.F. IMPIANTI DI FRANCESCHINI FABIO E PELATI GIANLUCA S.N.C.** per l'attività di **CARPENTERIA METALLICA**, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo alle emissioni in atmosfera.

Il Dirigente responsabile Dott.sa Marina Mengoli di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

- In data 22/07/2021, l'Impresa **G.F. IMPIANTI DI FRANCESCHINI FABIO E PELATI GIANLUCA S.N.C.** con sede legale nel Comune di Cento, – (FE), Via IV Novembre, 54 attraverso il proprio Legale Rappresentante pro tempore, ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Cento istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzato nel Comune di Cento, località Renazzo, Via Tassinari n. 14;
- L'istanza è stata assunta agli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento in data 22/07/2021, registrata al P.G. comunale n. 42870 (pratica SUAP n. 775/2021), e trasmessa ad Arpae con nota P.G. n. 0043379 del 26/07/2021 assunta al P.G. di Arpae n. 116485 del 26/07/2021;
- l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

- ARPAE con nota del 06/08/2021 n. PG/2021/0124230 ha indetto la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art. 4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, conclusa positivamente con l’acquisizione dei pareri comunali per le matrici di competenza e il parere dell’Azienda USL, ricevuti e fatti propri, della quale il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, vista la comunicazione della Direzione Generale dell’ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto “*Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13*”, ha fatto richiesta con nota PG/2021/0124224 del 06/08/2021 al Servizio Territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica prevista dalla precitata comunicazione per le Emissioni in Atmosfera;
- E’ stata acquisita al P.G. n. 126955 del 12/08/2021 la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale di Ferrara con la quale sono state richieste integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- Sono state acquisite tramite SUAP del Comune di Cento al PG di Arpae n. 1151064 del 30/09/2021, unitamente al parere igienico sanitario espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara con nota Prot. 52179 del 06/08/2021, le integrazioni pervenute dalla ditta e con nota di questo servizio PG/2021/0153863 del 06/10/2021 è stato richiesto al Servizio Territoriale di Ferrara di fornire il contributo istruttorio interno previsto dalla precitata comunicazione della Direzione Generale dell’ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 in merito alle Emissioni in Atmosfera;
- E’ stata acquisita al P.G. n. 157908 del 13/10/2021 da Arpae Servizio Territoriale di Ferrara la Relazione Tecnica per le emissioni in atmosfera con valutazione favorevole;
- il S.U.A.P. del Comune di Cento ha trasmesso ad Arpae con nota P.G. n. 0061247 del 05.11.2021, assunta al P.G. di Arpae n. 170465 del 05/11/2021, il Parere favorevole rilasciato dal Servizio Ambiente comunale con nota Prot. 61034 del 04/11/2021 per le matrici di competenza e precisamente:
 - conformità urbanistica;
 - matrice rumore, vista la comunicazione del rispetto dei valori di zona circa l’emissione di rumore;
 - parere in merito all’accoglimento della dichiarazione di invarianza dello scarico di tipo domestico recapitante in pubblica fognatura rispetto al parere di conformità allo scarico rilasciato da Hera spa con nota Prot. 10082 del 18/08/2014, registrata al Prot. 39448 del 26/08/2014.

PRESO ATTO che nel suddetto Parere favorevole relativo alle matrici ACQUA e RUMORE e alla conformità urbanistica rilasciato dal Servizio Ambiente comunale con nota Prot. 61034 del 04/11/2021 è stato specificato quanto di seguito riportato e non è stata formulata nessuna prescrizione in merito e agli scarichi idrici, in quanto questi ultimi sempre ammessi nella pubblica fognatura, trattandosi esclusivamente di reflui civili, e all'impatto acustico:

- *“Dal punto di vista urbanistico Il fabbricato in oggetto si trova in un area destinata dal vigente P.R.G. come Zona B1 Art. 54 “Comparti esistenti a prevalente destinazione residenziale”. Tali comparti sono costituiti da zone parzialmente edificate a larga prevalenza residenziali, suscettibile di processi di razionalizzazione dell’esistente tesi alla valorizzazione delle funzioni urbane a carattere residenziale, anche con mantenimento delle destinazioni esistenti a carattere terziario ed artigianale compatibile. La destinazione d’uso dell’immobile è compatibile con gli usi previsti dalla zona di Piano;*
- *Per quanto riguarda la Matrice Acqua I reflui delle acque nere dopo essere stati trattati con appositi dispositivi di trattamento, confluiranno nella fognatura Comunale di via Tassinari su allaccio esistente, pertanto la competenza attribuita al Comune viene svolta attraverso l’istruttoria del gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA Spa). Per quanto di competenza, appurato che non sono sopraggiunte modifiche nella tipologia di Attività e/o qualsiasi mutamento comportante variazioni nelle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico di tipo domestico precedentemente autorizzato dall’ente competente, si esprime parere favorevole;*
- *Per quanto riguarda la Matrice Rumore In base alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 18.12.2005 con Deliberazione n. 139, si rileva che l’area su cui insiste il fabbricato e l’attività soggetta ad autorizzazione, ricade all’interno della Classe III “aree di tipo misto”, ed è inserita in un contesto in cui sono presenti anche ricettori abitativi. Richiamate le disposizioni riportate nelle circolari di indirizzo della Provincia di Ferrara, da ultima la “Terza circolare di indirizzo” Prot. 40374 del 02.09.2014 e s.m.i. e vista la documentazione a corredo dell’istanza, con particolare riferimento alla “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DI NON SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE RUMORE AI SENSI ART. 8, COMMA 5, DELLA LEGGE 447/1995 AI SENSI ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 227/2011”; ritenuto di non richiedere ulteriori approfondimenti in merito alle emissioni sonore dell’attività in questione; per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole”;*

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – Norme in materia ambientale;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione;
- Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa;
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- Con D.G.R. n° 1769 del 22/11/2010 e successive modifiche ed integrazioni (D.G.R. n° 335 del 14/3/2011, D.G.R. n° 1496 del 24/10/2011, D.G.R. n° 1681 del 21/11/2011) e s.m.i. è stata modificata la D.G.R. 2236 del 28/12/2009 recante "AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA: INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E DETERMINAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

VISTO CHE:

- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”;
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l’art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;
- **VISTI, inoltre:**
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.*

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI

- il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;
- la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell'*Assetto organizzativo analitico* di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la determina del Direttore Generale di Arpae n.102/2019 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Ferrara alla Dott.sa Marina Mengoli;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC CENTRO e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC FERRARA, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della dell'Impresa **G.F. IMPIANTI DI FRANCESCHINI FABIO E PELATI GIANLUCA S.N.C.** ,Codice Fiscale e P.IVA 01850680388, per l'impianto nel Comune di Cento, località Renazzo, Via Tassinari n. 14, che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
 - "Allegato Aria" con acclusa planimetria di riferimento
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Cento (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di Cento ai fini del

- conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento;
 10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
 11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Cento in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
 12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.